

(N. 84)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ITALIA, MENGHI, DE GASPERIS, VACCARO, VISCHIA, SPALLINO, SCHIAVONE e SANTONASTASO

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1948

Istituzione della Cassa assistenza e pensioni per esercenti professioni legali.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto il malumore della classe forense contro l'attuale Ente di Previdenza che mentre impone oneri sempre più gravosi non assicura alcun corrispettivo di concreta ed immediata utilità, limitandosi ad elargire sovvenzioni facoltative che hanno tutte le caratteristiche dell'elemosina e che offendono la dignità della classe.

Eloquentè espressione di tale stato d'animo si ebbe nell'ultimo Congresso giuridico forense di Firenze che votò in parte la soppressione dell'Ente e in parte la sua radicale riforma.

A troncane gli indugi che rendono maggiore il disagio della classe di fronte ad oneri sempre più gravosi e ad aspettative sempre deluse, credo sia nostro dovere — come rappresentanti della classe alla quale abbiamo l'onore di appartenere — di risolvere l'annoso problema, avvalendoci dell'iniziativa parlamentare.

Abbiamo perciò l'onore di presentare al vostro esame l'allegato progetto che sostituisce allo attuale Ente che — come in numerose relazioni al Guardasigilli fu segnalato, costituisce una antieconomica e costosissima Cassa di mutuo soccorso — una vera e propria Cassa pensioni.

Tutti i progetti precedenti hanno cercato di risolvere il problema delle pensioni per vecchiaia — poco sentito dalla massa degli avvocati — trascurando completamente quello che è il problema più vivo e più sentito della classe: il problema di un'adeguata previdenza per i casi di invalidità e di una assistenza efficiente in caso di malattia.

Mentre le comuni forme di assicurazione possono provvedere per la vecchiaia degli avvocati, difficilmente qualsiasi istituto di assicurazione si assume l'onere e il rischio del pagamento di indennità in caso di invalidità per un'intera classe.

Ed è questo il problema che deve più preoccupare la classe degli avvocati. Mentre sino a quando si è in grado di lavorare nessun avvocato pensa al proprio collocamento a riposo per ottenere un trattamento di pensione — sempre meno efficiente dei lucri che l'esercizio professionale può assicurare — ben triste, penosa e tragica è la situazione nella quale all'improvviso può trovarsi un avvocato che da una sopravvenuta invalidità — tanto peggio se precoce — si vede strappato all'esercizio professionale e vede inaridita la fonte da cui traeva i mezzi di vita. Si

pensi ai casi di avvocati colpiti da paralisi, da emiplegia, da cecità, che hanno il peso del mantenimento della propria famiglia, che perdono ogni possibilità di lavoro e di guadagno, che si dibattono nella miseria, nel rapido esaurirsi dei pochi risparmi realizzati e che sono costretti a tendere la mano invocando la pietà dei colleghi e le elemosine dell'attuale Ente.

Interpretando il pensiero della classe, così chiaramente espresso dal Congresso di Firenze, il progetto provvede prima di tutto alla necessità di far fronte ai bisogni di qualunque avvocato effettivamente esercente, che divenga a qualsiasi età invalido e non in grado di esercitare la professione. In tale categoria potranno del resto entrare molti avvocati anziani che non sono in grado di esercitare più la professione, e così anche il problema degli anziani incomincia ad avere una pratica soluzione, mentre nei confronti dei giovani colpiti dalla sciagura, l'assicurare loro la possibilità di vivere costituisce un vero e proprio dovere di solidarietà.

Al relativo fabbisogno trattandosi di assegni vitalizi, non reversibili (almeno per un primo periodo), e non occorrendo quindi particolari riserve si potrà far fronte in buona parte coi proventi attuali e con gli interessi d'un contributo straordinario da parte dello Stato, in ragione di lire cinquanta milioni all'anno per un periodo di cinque anni, in buoni del Tesoro o buoni fruttiferi postali.

Con l'articolo 38 della Costituzione lo Stato si è assunto l'impegno di far fronte al diritto al mantenimento per ogni lavoratore che divenga inabile al lavoro.

Non c'è ragione alcuna di negare tale diritto anche agli avvocati che costituiscono una classe che in tutti i modi ha dato sempre lustro e prestigio alla Nazione.

Tale contributo dello Stato mentre consentirà una riduzione degli eccessivi oneri per contributi con marche stabilito dal decreto ministeriale 9 aprile 1948 consentirà di far fronte alla giusta esigenza d'un trattamento di previdenza per i casi di invalidità.

Il gettito annuale dei contributi con marche, con le aggiunte di cui agli articoli 24 e 33 e con le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di contribuzione anche per i giudizi in conci-

liazione, per le procedure esecutive e per gli affari di volontaria giurisdizione si potrà aggirare ad una somma non inferiore ai 90 milioni.

Tali proventi e gli interessi dell'attuale patrimonio dell'Ente (ammontante a circa 120 milioni) e dei capitali apportati dallo Stato e di quelli che si formeranno durante il periodo di carenza per cinque anni, consentiranno di avere disponibilità per circa 130 milioni all'anno.

La massa degli iscritti che entrano nella categoria degli invalidi si aggira, secondo le statistiche dell'attuale Ente, intorno al centinaio che, per misura prudenziale, si eleva al doppio; corrispondendo a ciascun invalido una decorosa pensione annua di almeno lire 250.000, la corresponsione di tali assegni di invalidità importerà un onere che potrà aggirarsi intorno ai 50 milioni all'anno largamente coperto dal gettito dei contributi con marche, e degli interessi dei capitali di cui sopra.

Il 20 per cento dei contributi con marche è destinato all'assistenza limitata ai casi di malattia, in modo da renderla efficiente e da combattere il parassitismo di coloro che, spesso non esercenti, assillano l'Ente con continue richieste di elargizioni per le più svariate cause; è devoluta ai locali Consigli dell'Ordine, per renderla più sollecita, più tempestiva, più avveduta, secondo i voti espressi dal Congresso di Firenze. (Articoli 12 e 13).

Il residuo di tali proventi, per contributi con marche, interessi ecc., viene ripartito in parti uguali fra i vari conti individuali degli avvocati effettivamente esercenti e accreditato per costituire il fondo pensioni per vecchiaia. (Articolo 39).

Il contributo personale viene svincolato dall'accertamento del reddito di ricchezza mobile, che implica costose spese di gestione, lungaggini e intralci burocratici, e viene stabilito nella somma corrispondente alla differenza fra lire 12.000 e la quota di ripartizione dei proventi generali, per modo da accreditare in ogni conto individuale la somma complessiva di lire 1.000 al mese.

Talchè se in un determinato anno la quota di ripartizione dei proventi ad esempio dà lire 4.000, l'avvocato dovrà a titolo di integrazione versare in 6 rate lire 8.000 esigibili

con le norme della riscossione delle imposte dirette, che diventeranno lire 10.000 se la quota di ripartizione sarà di lire 2.000 e 6.000 se di 6.000 è l'ammontare della quota di ripartizione.

Si mantiene il sistema attuale dei conti individuali e si segue il principio di una quota d'integrazione fissa che consenta di accreditare in ogni conto individuale la somma di lire 12.000 all'anno per le seguenti ragioni:

1° perchè solo quando è fissata in modo preciso la quota di accreditamento annuale si può stabilire con precisione l'ammontare della pensione, il che contribuisce a sollecitare l'interesse verso la Cassa da parte degli avvocati, i quali male si adattano ai sacrifici richiesti quando a priori non sanno quale sarà l'ammontare della pensione sulla quale potranno contare;

2° perchè la classe degli avvocati ha una caratteristica che la distingue dalla classe dei notai e da quella impiegatizia. I notai attraverso il repertorio non sfuggono al controllo e al pagamento dei contributi, gli impiegati con le trattenute sullo stipendio sono costretti a versare i loro contributi. Non così per gli avvocati: molti di essi si rendono insolubili, anche se il sistema di riscossione è quello delle imposte dirette, perchè facile è per gli avvocati che nulla possiedono la possibilità di sfuggire agli atti di esecuzione. Il principio di mutualità (rispettato attraverso la divisione in parti uguali dei contributi con marche, per la quale chi più lavora e più guadagna concorre in favore di chi meno lavora e meno guadagna) non può giungere sino al punto di costringere l'avvocato che paga... a creare la pensione anche a favore di chi... non paga! Si arriva, altrimenti, a un'esasperazione del principio di mutualità che giunge all'assurdo e che finisce con lo affievolire, attraverso i più forti sacrifici a carico di contribuenti in regola, l'interesse della classe verso la Cassa pensioni.

3° perchè si realizza un'economia di spese e uno snellimento nei servizi e nella gestione della Cassa.

L'ammontare delle pensioni di vecchiaia è stabilito sulla base dei coefficienti apprestati da S. E. Balducci, attuale ragioniere generale dello Stato e uno dei più competenti attuari d'Italia, ma tali coefficienti vanno rivisti per assicurare la reversibilità, come per gli statali.

Le lire 12.000 all'anno accreditate nei singoli conti individuali col sistema della *capitalizzazione ad interesse composto* costituiranno il fondo di riserva individuale per le pensioni e le indennità da corrispondersi al momento della cessazione dell'esercizio professionale per cancellazione dall'albo o per decesso.

L'articolo 16 indica l'ammontare delle pensioni secondo l'età in cui cessa l'esercizio professionale, ammontare che può anche raggiungere e superare le lire 288.000 all'anno.

È demandata all'avvocato la scelta del pagamento del capitale che può raggiungere e superare il milione e mezzo.

L'eterogeneità della classe e le diverse condizioni personali, familiari e finanziarie dei singoli avvocati vengono tenute in considerazione stabilendosi che con contributi volontari o con l'aumento del contributo personale lo ammontare della pensione potrà essere raddoppiato e aumentato secondo il punto di vista dei singoli iscritti e consentendo in determinati casi la riduzione dell'onere per il contributo personale e la conseguente diminuzione della pensione.

Il problema degli *anziani* non può trovare un'immediata soluzione per quanto si riferisce alla pensione di vecchiaia, non potendosi, nel breve termine utile che rimane, avere il necessario accumulo delle riserve nè essendo giusto che il maggiore ingentissimo onere gravi a carico dei giovani.

Si è perciò seguito il sistema delle pensioni disponendosi con l'articolo 17 che qualora non sia maturato il termine indicato con l'articolo 14 per l'ammissione al trattamento di pensione, sarà corrisposta un'indennità, proporzionata agli anni d'iscrizione alla Cassa, che può raggiungere il milione e mezzo.

È il sistema adottato dalla maggior parte delle leggi per le pensioni e dalla legge per le pensioni agli statali (di cui al testo unico regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70) che adegua l'ammontare dell'indennità al numero degli anni di servizio prestato e al conseguente ammontare dei pagamenti con contributi mediante trattenute sugli stipendi.

E non c'è ragione alcuna di allontanarsi da tale sistema equitativo per favorire soltanto una transitoria categoria quale è quella degli attuali anziani.

Peraltro, per far fronte agli interessi degli anziani, con disposizione transitoria si mantiene il trattamento eccezionale di previdenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 28 dicembre 1939, n. 1938 e 97, 98 99 e 100 del decreto 25 giugno 1940, n. 954, in favore di coloro che già ne godano e di coloro che nel dicembre 1940 avevano superato il 50° anno di età, mentre per adeguarlo all'attuale svalutazione della moneta si aumenta il reddito richiesto per l'ammissione a tale trattamento da lire 12.000 a lire 100.000. Con le disposizioni dell'articolo 41 l'attuale irrisoria misura degli assegni per tale trattamento eccezionale di previdenza potrà peraltro essere aumentato convenientemente con indennità di contingenza con disposizione del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole dei Consigli dell'Ordine.

La concessione d'un'indennità di contingenza di lire 100.000 all'anno, in rapporto al centinaio di avvocati ammessi al trattamento eccezionale di previdenza, importa un maggior onere di una decina di milioni di lire all'anno che non gravano molto sulla massa degli avvocati, mentre contribuiscono a risolvere il problema degli anziani.

In caso di *decesso* se l'iscritto è ammesso al godimento di pensione questa sarà reversibile per il coniuge superstite e per i figli come per gli statali, mentre se non ancora si era ammessi al trattamento di pensione i capitali accreditati vengono liquidati in favore degli eredi legittimi o testamentari (articolo 18 e 19).

Per sopperire alle necessità immediate delle famiglie degli avvocati *precocemente deceduti*, e cioè entro i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, l'articolo 19 stabilisce un'integrazione del conto individuale in loro favore e a carico della Cassa pensioni in modo da rendere sempre la misura dell'indennità per decesso non inferiore alle lire 100.000.

L'interesse della classe presso la Cassa pensioni sarà così sollecitato dalle seguenti prestazioni che compensano i sacrifici richiesti:

- a) pensione di *invalidità* non inferiore a lire 250.000 all'anno in qualsiasi età si sia costretti a rinunciare all'esercizio professionale;
- b) *assegni di assistenza in caso di malattia*;
- c) *pensione di vecchiaia* o liquidazione del conto individuale o pagamento dei capitali accreditati in caso di ritiro dall'esercizio profes-

sionale, con riserva creata col sistema della capitalizzazione a premio periodico. Pagando circa lire 10.000 all'anno (nella peggiore delle ipotesi di quote di ripartizione minime) e cioè in quarant'anni la somma complessiva di lire 400.000 si ritira un capitale di un milione e mezzo!

È il sistema già proposto dall'I. N. A. e tanto in voga presso gli Istituti di assicurazione;

d) *in caso di decesso, pensione a favore dei figli o del coniuge superstite* o pagamento dei capitali accreditati nel conto individuale a favore degli eredi *legittimi o testamentari*.

La facoltà di scegliere fra pagamento di pensione o di capitale e quella di poter migliorare come si crede il proprio trattamento di previdenza con un sistema non rigido in modo da adeguarlo alle proprie particolari condizioni personali, familiari, professionali e finanziarie e la possibilità di versamenti volontari che consentano l'aumento della pensione o dei capitali liquidabili renderanno ancora più accetto il sistema di previdenza di cui al progetto allegato.

A sollecitare l'interessamento dei Consigli dell'Ordine verso la Cassa pensioni, il progetto stabilisce che il Consiglio di amministrazione della Cassa sarà eletto dai Consigli dell'Ordine e che le deliberazioni più importanti debbono essere precedute dal parere dei Consigli dell'Ordine.

La gestione finanziaria della Cassa sarà semplice: basterà impiegare i capitali nell'acquisto di buoni fruttiferi postali che comportano la maturazione automatica degli interessi composti.

Senza grandi difficoltà, senza nuovi gravosi oneri, senza alee particolari per la Cassa e con certezza di prestazioni in favore degli avvocati senza lunghi periodi di carenza, il nuovo progetto risolve così l'annoso problema, facendo fronte soprattutto alla necessità della previdenza per i casi di invalidità, il cui rischio nessun Istituto di assicurazione è disposto ad assumersi e che costituisce la vera e più viva preoccupazione dei componenti la gloriosa classe forense: la quale, se oggi è contraria ad un Ente che richiede sacrifici senza corrispettivi di utilità, supporterà certo i sacrifici ai quali è chiamata se si attuerà un sistema di previdenza generale per tutti gli avvocati, che tenga conto delle necessità, delle esigenze e soprattutto del decoro degli avvocati, i quali non chiedono elemosine, ma reclamano diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ORDINAMENTO E FINALITA' DELLA CASSA.

Art. 1.

L'Ente di Previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali istituito con la legge 13 aprile 1933, n. 496, è soppresso.

È istituita in sua vece la Cassa assistenza pensioni per gli esercenti le professioni legali.

I capitali del soppresso Ente di previdenza passano alla Cassa pensioni per costituire il primo fondo di riserva generale.

Art. 2.

La Cassa pensioni per gli esercenti professioni legali ha personalità giuridica e ha lo scopo di assicurare agli iscritti e alle loro famiglie trattamenti di assistenza e di pensione.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa pensioni tutti gli avvocati e procuratori legali compresi negli albi professionali ed effettivamente esercenti da almeno due anni.

CAPO II.

ORGANI DELLA CASSA PENSIONI.

Art. 4.

Organi della Cassa pensioni sono:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato direttivo;
- d) il Consiglio dei revisori dei conti;
- e) i Consigli dell'Ordine.

Art. 5.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa pensioni, firma i mandati e gli ordini di pagamento e provvede alle spese di Amministrazione nei limiti delle somme autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

- a) da un rappresentante eletto dal Consiglio Superiore Forense;
- b) da avvocati e procuratori legali nominati d'accordo dai Consigli dell'Ordine di ogni singola regione, nella misura di due per ogni regione.

In caso di disaccordo si procederà ad elezione da parte dei Consigli direttivi degli Ordini forensi della regione e ogni componente di ciascun Consiglio dell'Ordine rappresenterà un numero di voti eguale al quoziente ottenuto dividendo il numero degli iscritti nell'Albo dell'Ordine forense per il numero dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ordine stesso.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 7.

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal rappresentante del Consiglio Superiore Forense, da un esperto nominato direttore della Cassa pensioni dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione forma il bilancio preventivo, quello consuntivo e quello tecnico, approva il regolamento interno della

Cassa pensioni ed esercita tutte le attribuzioni prevedute dalla legge e che non risultino espressamente devolute ad altri organi.

Il Comitato direttivo eseguisce le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni deferitegli dalla legge, autorizza le spese straordinarie e urgenti indicandone il limite massimo, procede alla liquidazione delle pensioni e delle indennità, dà il suo parere in tutti i casi nei quali sia richiesto dal Presidente.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati in numero di due effettivi e due supplenti dal Consiglio Superiore Forense e un effettivo e un supplente dal Ministro di grazia e giustizia d'accordo coi Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

Essi durano in carica tre anni e possono venire confermati. Il Collegio dei revisori dei conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione e hanno solo voto consultivo.

Art. 10.

I Consigli dell'Ordine provvedono all'assistenza, controllano la gestione della Cassa ed esprimono il loro parere nei casi in cui sia richiesto dalla legge, dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Nessun indennizzo è dovuto agli avvocati nominati componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio direttivo all'infuori delle spese di viaggio e di soggiorno, se risiedono fuori Roma.

CAPO III.

DELL'ASSISTENZA.

Art. 12.

L'assistenza è devoluta ai Consigli dell'Ordine e consiste nella concessione di assegni in

favore degli avvocati e procuratori legali, effettivamente esercenti, che si trovino in stato di bisogno per malattia propria, del coniuge o dei figli minori viventi a carico.

Nessun assegno per assistenza può essere disposto in favore di coloro che percepiscano le pensioni o che abbiano ottenuto un'indennità ai sensi dell'articolo 17, superiore alle lire 100.000, o che siano stati cancellati dagli elenchi degli iscritti alla Cassa pensioni.

Art. 13.

Per far fronte al relativo onere la Cassa pensioni rimetterà ogni sei mesi ai Consigli dell'Ordine il 20 per cento dei proventi per contributi con marche ripartendolo in proporzione del numero degli iscritti presso ciascun Consiglio dell'Ordine.

CAPO IV.

INDENNITÀ E PENSIONI.

Art. 14.

Ha diritto di conseguire la pensione, previa cancellazione dall'albo professionale, l'iscritto effettivamente esercente:

- a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età;
- b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa raggiungendo l'età di anni 70;
- c) dopo 5 anni di iscrizione alla Cassa, se costretto a rinunciare all'esercizio stesso, per invalidità assoluta e permanente, causata da infermità o da infortunio non risarcito e qualora non risulti nei ruoli dell'imposta fabbricati e terreni per un imponibile superiore ai tre milioni.

Per gli avvocati attualmente esercenti l'indennità di iscrizione si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge che istituisce la Cassa pensioni.

Nel caso di cui alla lettera b) è ammesso il riscatto pagando la somma di lire 24.000 per ogni anno mancante.

Art. 15.

Anche dopo maturati i termini stabiliti per essere ammessi al trattamento di pensione, l'iscritto può continuare l'esercizio professionale.

In tal caso il maggiore ammontare della pensione sarà determinato in rapporto all'età nella quale si verifica la cancellazione dall'albo.

Art. 16.

La pensione annua spettante all'iscritto che cessa di esercitare la professione è stabilita:

a) nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 14 nella misura di lire 120.000 se la cancellazione dall'albo avviene all'età di 65 anni;

L. 125.000 idem. 66 anni;
L. 130.000 idem 67 anni;
L. 135.000 idem 68 anni;
L. 140.000 idem 69 anni;
L. 150.000 idem 70 anni;
L. 160.000 idem 71 anni;
L. 170.000 idem 72 anni;
L. 180.000 idem 73 anni;
L. 190.000 idem 74 anni;
L. 200.000 idem 75 anni;
L. 210.000 idem 76 anni;
L. 225.000 idem 77 anni;
L. 235.000 idem 78 anni;
L. 250.000 idem 79 anni;
L. 288.000 idem 80 anni;

b) nel caso della lettera b) dell'articolo 14 nelle misure di lire 60.000;

c) nel caso della lettera c) dell'articolo 14 nella misura di lire 250.000 riducibili alla metà per i celibi e aumentate di lire 10.000 per ogni figlio minore a carico.

L'iscritto può rinunciare alla pensione e ritirare il corrispondente capitale nella misura di un milione e cinquecentomila lire nel caso della lettera a) e di lire seicentomila nel caso della lettera b).

Tale diritto di opzione deve essere esercitato a pena di decadenza, entro due mesi dalla cancellazione dall'albo, con dichiarazione scritta indirizzata alla Cassa e non è ammesso per la pensione di invalidità.

Non si procede alla liquidazione della pensione per invalidità qualora sia maturato il diritto alla pensione ordinaria o al trattamento eccezionale di previdenza.

Art. 17.

Gli iscritti che procedono alla propria cancellazione dall'albo prima che siano maturati i termini per l'ammissione al trattamento di pensione, otterranno un'indennità, una volta tanto, nella seguente misura:

L. 12.000 dopo 1 anno di iscrizione alla Cassa;
L. 25.500 dopo 2 anni;
L. 39.000 dopo 3 anni;
L. 54.000 dopo 4 anni;
L. 69.000 dopo 5 anni;
L. 85.000 dopo 6 anni;
L. 102.000 dopo 7 anni;
L. 120.000 dopo 8 anni;
L. 138.000 dopo 9 anni;
L. 158.000 dopo 10 anni;
L. 179.000 dopo 11 anni;
L. 200.000 dopo 12 anni;
L. 233.000 dopo 13 anni;
L. 246.000 dopo 14 anni;
L. 271.000 dopo 15 anni;
L. 298.000 dopo 16 anni;
L. 325.000 dopo 17 anni;
L. 354.000 dopo 18 anni;
L. 384.000 dopo 19 anni;
L. 416.000 dopo 20 anni;
L. 460.000 dopo 21 anni;
L. 485.000 dopo 22 anni;
L. 522.000 dopo 23 anni;
L. 550.000 dopo 24 anni;
L. 600.000 dopo 25 anni;
L. 644.000 dopo 26 anni;
L. 688.000 dopo 27 anni;
L. 735.000 dopo 28 anni;
L. 785.000 dopo 29 anni;
L. 836.000 dopo 30 anni;
L. 891.000 dopo 31 anni;
L. 948.000 dopo 32 anni;
L. 1.000.000 dopo 33 anni;
L. 1.070.000 dopo 34 anni;
L. 1.138.000 dopo 35 anni;
L. 1.207.000 dopo 36 anni;
L. 1.280.000 dopo 37 anni;
L. 1.357.000 dopo 38 anni;
L. 1.435.000 dopo 39 anni;

Art. 18.

Nel caso in cui l'iscritto, ammesso al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 14 lettera *a)* e *b)*, deceda, la pensione a lui liquidata sarà reversibile in favore del coniuge superstite e di ciascun figlio minore come per gli statali.

Art. 19.

Nel caso in cui l'iscritto deceda prima di essere stato ammesso al trattamento di pensione, sarà integralmente devoluto in favore dei suoi eredi legittimi o testamentari il capitale che allo stesso sarebbe spettato a norma dell'articolo 16 lettera *a)* e *b)* o dell'articolo 17.

Qualora il capitale liquidabile a norma dell'articolo 17 sia inferiore a lire 100.000, sempre che siano stati effettuati regolarmente i pagamenti dei contributi, la Cassa procederà alla sua integrazione fino a raggiungere la somma di lire 100.000 da pagarsi agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto deceduto, mediante prelievo dalla massa dei proventi diversi dal contributo personale e non compresi quelli di cui alla lettera *f)* dell'articolo 22, prima della loro ripartizione.

Non si procederà a tale integrazione quando il defunto abbia lasciato un patrimonio che superi come imponibile per tasse sui fabbricati e sui terreni i tre milioni.

Art. 20.

Gli iscritti che comunque siano debitori verso la Cassa sono ammessi al godimento della pensione qualora concorrano le condizioni richieste, ma sarà detratto l'importo del debito e dei relativi interessi dal capitale o dalle pensioni liquidabili.

Art. 21.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilità

e sequestrabilità nonché la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

CAPO V.

DEI PROVENTI.

Art. 22.

I proventi della Cassa pensioni sono:

a) un contributo per ciascun procedimento civile, penale o amministrativo o affare di volontaria giurisdizione da pagarsi in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio, per ogni parte che si costituisce, qualunque sia il numero dei difensori che l'assistono o la rappresenta;

b) una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria agli avvocati e procuratori qualunque ne sia la natura e l'oggetto;

c) un'addizionale sulle tasse di registrazione delle sentenze e degli atti giudiziari;

d) i lasciti, le donazioni ed altre entrate eventuali;

e) un contributo personale annuo a carico di ogni iscritto;

f) gli interessi sulle somme accantonate a titolo di riserva generale.

Art. 23.

Il contributo per ciascun procedimento civile, penale o amministrativo è stabilito nella misura:

a) di lire 20 nei procedimenti di Conciliazione;

b) di lire 50 nei procedimenti in Pretura e nella Giunta provinciale amministrativa;

c) di lire 100 nei procedimenti in Tribunale e davanti alle Giurisdizioni speciali non indicate nella lettera *e)*;

d) lire 150 nei procedimenti in Corte di appello e in Corte di assise;

e) di lire 200 nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche.

Tale contributo è dovuto anche per le pratiche di volontaria giurisdizione, per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, per le istanze di sequestro, per gli affari di volontaria giurisdizione e per tutte le istanze, atti o ricorsi con elezione di domicilio presso avvocati e procuratori ed anche se le funzioni di avvocato e di procuratore siano cumulativamente esercitate dalla stessa persona.

Art. 24.

Va corrisposto un maggior contributo nella misura di:

- a) lire 20 per le cause di valore superiore alle lire 250.000 e inferiore alle lire 500.000;
- b) di lire 50 per le cause di valore superiore a lire 500.000 fino a lire 1.000.000;
- c) di lire 100 per le cause di valore superiore a un milione.

Art. 25.

Nei procedimenti civili e amministrativi il contributo è corrisposto mediante applicazione di marche nell'atto di citazione o nella prima istanza o ricorso presentato dall'avvocato o dal procuratore legale o, qualora non si tratti di attori, nel processo verbale o altro documento relativo al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o procuratore nonchè sul verbale contenente le conclusioni delle parti.

Art. 26.

Nei procedimenti penali il pagamento dei contributi è effettuato mediante applicazione di marche:

- a) nelle querele o denunce scritte;
- b) nelle domande di libertà provvisoria, in qualunque grado e stato del procedimento;
- c) nelle conclusioni scritte da presentarsi obbligatoriamente alla fine delle discussioni, salvo che si tratti di difensori d'ufficio;
- d) nei motivi di appello e nei ricorsi in cassazione.

In tale ultimo caso il valore delle marche deve essere corrispondente al tributo dovuto

nei procedimenti che si svolgono innanzi alla Autorità giudiziaria investita del giudizio di appello o di cassazione.

Il contributo è dovuto anche per i giudizi innanzi ai Tribunali militari e alle Magistrature speciali.

Art. 27.

I rappresentanti e i difensori delle parti civili o del civilmente responsabile nei procedimenti penali corrispondono i contributi nella misura e con le modalità stabilite per i giudizi civili, mediante applicazione di marche nell'atto di costituzione e nelle conclusioni.

Art. 28.

Il contributo con marche di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 33 è a carico delle parti. Al suo pagamento è solidalmente obbligato l'avvocato che ha il diritto di ripeterne l'importo dai propri clienti. Il suo ammontare va compreso nelle spese di giudizio rimborsabili a carico del soccombente.

Art. 29.

Gli atti non muniti delle prescritte marche in favore della Cassa pensioni non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

Non si può procedere alla liquidazione degli onorari qualora non siano stati pagati i tributi dovuti alla Cassa pensioni.

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni i cancellieri, i segretari e gli ufficiali giudiziari sono tenuti al pagamento del tributo dovuto in misura doppia e l'avvocato o procuratore inadempiente è tenuto a corrispondere il quadruplo del contributo dovuto, salvo provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine in caso di recidiva.

I Consigli dell'Ordine delegheranno un loro componente per la vigilanza sull'esecuzione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi.

Art. 30.

Le marche sono annullate mediante apposizione della data e della firma dell'avvocato

o procuratore e del funzionario di cancelleria che riceve l'atto.

Art. 31.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate alle marche da bollo.

Art. 32.

La percentuale sulle retribuzioni degli incarichi giudiziari è fissata nella misura del:

- a) 6 per cento sulle somme fino a lire 5.000;
- b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 5.000, fino a lire 10.000;
- c) 12 per cento sulle somme eccedenti le lire 10.000 fino a lire 20.000;
- d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 20.000;

La percentuale è calcolata al netto dell'ammontare dei versamenti dovuti al fondo speciale degli amministratori giudiziari.

Tale percentuale verrà trattenuta dai cancellieri al momento della liquidazione degli onorari e sarà versata nel conto corrente postale intestato alla Cassa pensioni.

Art. 33.

L'addizionale sulle tasse di registrazione delle sentenze o atti giudiziari, da corrispondersi mediante applicazione di marche Cicerone, è stabilita nella seguente misura:

- a) lire 20 per le sentenze della Conciliazione;
- b) lire 50 per le sentenze della Pretura;
- c) lire 100 per le sentenze del Tribunale;
- d) lire 150 per le sentenze della Corte di appello e della Cassazione;
- e) lire 25 per gli altri atti giudiziari soggetti a registrazione.

Art. 34.

Il contributo personale annuo consiste nel pagamento da parte di ogni iscritto di una somma pari alla differenza fra la quota annuale di ripartizione, in parti uguali fra gli

iscritti; dei proventi vari dell'anno precedente - esclusi quelli di cui alla lettera *f*, dell'articolo 22 - e la somma di lire 12.000.

La riscossione del contributo personale è effettuata in sei rate con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservate le forme e i termini in essa stabiliti senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

La Cassa ogni anno trasmetterà gli elenchi dei contribuenti all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà e agli esattori delle imposte per la riscossione.

Art. 35.

Ogni iscritto può eseguire in qualunque momento versamenti volontari in qualsiasi misura per aumentare l'importo della propria pensione o del capitale corrispondente o della indennità da ritirare alla cancellazione dall'albo o da trasmettere ai propri eredi legittimi o testamentari, in caso di decesso.

Tale contributo non può essere devoluto a beneficio degli altri iscritti e su di esso non può gravare alcuna spesa.

Art. 36.

L'ammontare della pensione, del capitale corrispondente o dell'indennità di cui all'articolo 17, può essere raddoppiato se l'avvocato ne faccia richiesta con atto diretto alla Cassa pensioni con firma autenticata, obbligandosi a versare ogni anno un contributo pari alla differenza fra le quote annue di ripartizione dei proventi vari e la somma di lire 24.000.

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 200.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa, con firma autenticata, che l'ammontare della pensione, del capitale corrispondente o dell'indennità di cui all'articolo 17, sia ridotto alla metà. In tal caso il suo contributo personale è ridotto alla somma pari alla differenza fra la quota annuale di ripartizione dei proventi vari e la somma di lire 6.000.

Art. 37.

I lasciti e le donazioni sono accettati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa e devoluti al fondo riserva generale.

CAPO VI.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

Art. 38.

L'esercizio finanziario della Cassa pensioni decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo corredati della relazione dei Revisori dei conti, e quello tecnico, con la relazione dell'esperto, sono comunicati nel termine di 30 giorni a tutti i Consigli dell'Ordine per le loro osservazioni e successivamente al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione. Ogni anno ai Consigli dell'Ordine verrà data comunicazione dei nomi degli iscritti ammessi al trattamento di previdenza e dell'ammontare delle pensioni o indennità singolarmente e complessivamente liquidate.

Art. 39.

Ogni anno le somme ricavate dai proventi diversi dal contributo personale ed escluse quelle di cui alla lettera f) dell'articolo 22, detratte quelle occorrenti per le spese di gestione, per il fondo speciale pensioni d'invalidità e trattamento eccezionale di previdenza o destinate ai Consigli dell'Ordine per l'assistenza, sono divise in parti uguali e accreditate fra tutti gli iscritti effettivamente esercenti, in modo da formare per ciascuno di essi, col contributo personale, un accreditamento nella misura fissa di lire 12.000 all'anno o nella maggior o minore misura stabilita a norma dell'articolo 36.

Art. 40.

Gli iscritti morosi senza giustificato motivo per cinque anni consecutivi nel pagamento del contributo personale, i recidivi reiterati nella evasione all'obbligo di apposizione delle marche e coloro che non dimostrino a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione il loro effettivo esercizio professionale sono eliminati dall'elenco degli iscritti alla Cassa.

In tal caso i capitali dovuti per diritti maturati saranno devoluti agli eredi legittimi o testamentari dell'eliminato, dopo il suo decesso.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione, sentita la relazione dell'esperto sul bilancio tecnico e previo parere favorevole della maggioranza dei Consigli dell'Ordine, può disporre:

1° che siano modificate le tabelle degli indici attuariali;

2° che sia modificato il saggio d'interesse;

3° che venga aumentata o ridotta la misura dei contributi e conseguentemente degli assegni di pensione, del corrispondente capitale o delle indennità di cui all'articolo 17;

4° l'integrazione degli assegni di pensione o di trattamento eccezionale di previdenza con indennità di contingenza e di caro-vita mediante prelievo sulla massa dei contributi vari diversi dal contributo personale, prima della loro ripartizione ai sensi dell'articolo 39.

Nelle deliberazioni per le quali sono richiesti l'autorizzazione o il parere favorevole dei Consigli dell'Ordine, ogni Consiglio dell'Ordine ha un numero di voti corrispondenti al numero degli iscritti nel relativo albo professionale.

CAPO VII.

DELLE RISERVE.

Art. 42.

Le riserve generali per le pensioni sono costituite:

1° dal capitale del soppresso Ente di previdenza ed assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori Legali;

2° dal capitale che si accumula con gli accantonamenti per il trattamento eccezionale di previdenza e con quelli di cui all'articolo 44;

3° da un contributo dello Stato per i primi cinque anni di gestione in ragione di lire 50.000.000 all'anno, per far fronte al trattamento di previdenza in favore degli invalidi, a norma dell'articolo 38 della Costituzione.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 43.

Rimane fermo il diritto di trattamento eccezionale di previdenza con le modalità, condizioni e limiti di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 28 dicembre 1939, n. 1938 e 97, 98, 99 e 100 del decreto 25 giugno 1940, n. 954 in favore di coloro che già ne godono e degli iscritti che nel 1940 avevano superato il 50° anno di età.

Il reddito professionale medio dell'ultimo

quinquennio indicato per l'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza viene elevato a lire 100.000.

Le somme, che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di Previdenza, saranno calcolate in loro favore per la determinazione della pensione, del capitale liquidabile ai sensi degli articoli 16 e 17 o degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza.

Art. 44.

Durante il periodo di carenza di cui all'articolo 14 lettera c) la metà del gettito dei contributi con marche sarà accantonato per l'aumento del fondo di riserva.

Art. 45.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 496, 11 dicembre 1939, n. 1938 e il decreto 25 giugno 1940, n. 954, meno che nelle parti espressamente richiamate, sono abrogati.